



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Alleanza Nazionale

ATTIVITÀ LEG. VA

REG. GEN. N. 20

ARTICOLO 1

Divieti

1. Ai fini della salvaguardia dell'ambiente vengono proposte le seguenti disposizioni:

- a) è vietato danneggiare e distruggere la flora e la fauna;
- b) nella raccolta dei prodotti del sottobosco vanno rispettate le norme di seguito riportate.

ARTICOLO 2

Raccolta dei prodotti del sottobosco

1. E' consentita la raccolta dei prodotti del sottobosco con provvedimento della Giunta regionale su proposta del Comitato di cui all'articolo 3;
2. è consentita la raccolta dei prodotti del sottobosco anche per scopi didattici e scientifici.

ARTICOLO 3

Comitato tecnico

1. E' istituito il Comitato tecnico per la difesa del patrimonio naturalistico.
2. Il Comitato tecnico ha autonoma potestà di indagine e di proposta in materia oggetto della legge e non è soggetto a controlli del potere di direttiva dell'Esecutivo.
3. Il Comitato tecnico risulta composto da N membri, nominati tra soggetti ad elevata e riconosciuta personalità e competenza nel settore.
4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato all'Agricoltura.
5. A garanzia dell'indipendenza del Comitato, è posto esplicito divieto ai suoi componenti di intrattenere rapporti di consulenza e / o collaborazione. Restano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.
6. Il Comitato adotta un proprio regolamento e nomina un Presidente.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza qualificata.

ARTICOLO 4

Finanziamenti

1. Al Comitato, la Regione Campania assegna ogni anno, nei limiti delle disponibilità di bilancio, un contributo per sostenere le spese necessarie alla gestione della stessa, imputandolo al capitolo di bilancio n° ...

ARTICOLO 5

Raccolta

1. E' consentita la raccolta dei prodotti del sottobosco, con provvedimento della Giunta regionale su proposta, per ciascuna specie, del Comitato di cui al precedente articolo 3.
2. E' consentita la raccolta dei prodotti del sottobosco anche per scopi didattici e scientifici.
3. La raccolta dei prodotti del sottobosco è consentita solo nelle ore diurne.
4. La raccolta dei prodotti del sottobosco è riservata ai possessori di apposita tessera nominativa di cui al successivo articolo 7, comma 1.
5. Su segnalazione del Comitato tecnico, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura dispone la sospensione della raccolta nelle aree in cui si manifestino situazioni di rischio ambientale. In tal caso, il divieto di raccolta è reso pubblico ed esecutivo dalla Regione con opportuna cartellonistica posta in modo visibile nelle aree a rischio.

ARTICOLO 6

Modalità della raccolta

1. Nella raccolta è fatto divieto di usare uncini, rastrelli o qualsiasi altro strumento che possa danneggiare l'ambiente.
2. E' fatto obbligo ai cercatori di pulire i prodotti sommariamente sul posto e di usare per il trasporto, contenitori idonei alla conservazione.
3. E' vietato l'uso di buste e contenitori di plastica o di altri contenitori non fessurati o non rigidi, al fine di consentire la conservazione di tutte le caratteristiche morfologiche del prodotto.
4. Nessun limite né onere è posto al proprietario, all'usufruttuario, al possessore e al coltivatore del fondo, all'avente titolo su di esso ed ai loro familiari, purchè in possesso della tessera regionale.
5. Le quantità giornaliere di prodotti del sottobosco che è possibile raccogliere, per i soggetti di cui all'art. 7, sono le seguenti:
 - a) funghi ipogei (tartufi) ... 0,300 gr.
 - b) funghi epigei commestibili e no ... 2 Kg.
 - c) muschi ... 0,300 gr.
 - d) fragole ... 0,500 gr.
 - e) lamponi ... 0,500 gr.
 - f) more di rovo ... 0,500 gr.
 - g) bacche di Ginepro ... 0,500 gr.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Alleanza Nazionale

ARTICOLO 7

Tessera regionale di autorizzazione

1. La raccolta dei prodotti del sottobosco, ad esclusione dei soggetti titolari di diritti personali o reali di godimento sui terreni è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale, prevista nelle seguenti tipologie e caratteristiche:
 - a) Tessera professionale: rilasciata a coloro che hanno conseguito attestato di superamento di apposito corso indetto dalle Associazioni iscritte all'Albo del Ministero dell'Ambiente e delle Politiche Agricole e Forestali ai fini della presente legge. Il costo della tessera è fissato in euro ... Ai possessori di tessera professionale è consentita la raccolta dei prodotti del sottobosco a fini economici;
 - b) Tessera amatoriale: liberamente acquistabile presso la Regione Campania; il costo della tessera con validità annuale è fissato in euro..., ridotte del 50 % se rilasciata a giovani di età inferiore ai 18 anni;
 - c) Tessera per raccolta a fini scientifici: rilasciata dalla Regione Campania, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici e privati per la raccolta di qualsiasi prodotto del sottobosco per comprovati motivi di studi e ricerche o in occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di carattere scientifico.
 - d) I portatori di handicap e gli aventi diritto (art. 6, comma 4) possono richiedere gratuitamente la tessera regionale, previo riconoscimento del loro status.
2. Il possesso della tessera consente la raccolta in tutto il territorio regionale e deve contenere:
 - 1) la numerazione progressiva regionale;
 - 2) la data di rilascio;
 - 3) dati anagrafici e fotografia del raccoglitore
 - 4) la specificità del tesserino di cui all'art. 7, comma 1 lettera a, b, c, d.

ARTICOLO 8

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai Nuclei antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie ecologiche, alla Polizia urbana e rurale, ai Vigili sanitari delle ASL, alla Polizia Provinciale.

ARTICOLO 9

Commercializzazione dei prodotti del sottobosco

1. I prodotti del sottobosco, posti in commercio, devono avere:
 - a) suddivisi per specie e con l'indicazione della provenienza;
 - b) contenuti in cassette o in altri imballaggi tali da consentire una sufficiente aerazione;
 - c) disposti in singolo strato e non pressati;
 - d) integri al fine di conservare tutte le caratteristiche morfologiche che ne consentono la sicura determinazione della specie;
 - e) freschi, sani, in buono stato di conservazione e non invasi da muffe e parassiti.

ARTICOLO 10

Sanzioni

1. La violazione delle norme recate dalla presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione pecuniaria di un minimo di euro... ad un massimo di euro...
2. La sanzione è determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del Comitato tecnico.
3. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative spettano alla Regione, la quale fa confluire nell'istituendo capitolo di bilancio della Regione Campania, finalizzato all'applicazione della presente legge.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Alleanza Nazionale

ARTICOLO 11

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

I Consiglieri Regionali di AN

Angelo Polverino

Mario Accerto Della Ratta

Napoli, 04.07.2005